SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 aprile 1996 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 5:

Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a.: Obbligazioni: «6% - 7% - 8% - 9% - 10%» garantite dallo Stato serie speciale Autostrade; «6% - 7%» S.S. A.N.A.S.; «6% - 7% - 8% - 9% - 10%» serie ordinaria trentennale; «10%» serie ordinaria ventennale; «17% - 17,50% - 18%» serie ordinaria quindicennale; «6% - 7%» garantite dallo Stato serie speciale B; «9% - 10%» serie ordinaria ventennale ICIPU, sorteggiate per il rimborso in data 1° aprile 1996.

96A2620-96A2622

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 228.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche ed occupazionali nelle aree depresse del territorio nazionale e accelerare l'utilizzazione delle risorse già stanziate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Società gestione impianti idrici S.p.a.

1. A valere sulle somme assegnate per gli anni 1994 e 1995 dal CIPE, in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione degli interventi attribuiti alla competenza della Società gestione impianti idrici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, il complessivo importo di lire 100 miliardi, di cui lire 15 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1994 e lire 85 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1995, è destinato a consentire il corrispondente aumento, da parte del Ministero del tesoro, del capitale sociale della società stessa. A tal fine le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7896 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, nel limite del citato importo di lire 100 miliardi, ad apposito capitolo da istituire nel medesimo stato di previsione.

Art. 3.

Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni.

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a

quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3. Fino all'adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in materia di lavori pubblici, a tutte le opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia nella regione siciliana.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0244

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 229.

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonché di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficoltà applicative della stessa disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.

Art. 4.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti L. 80.000, ai commissari ed ai capitani L. 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori L. 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti L. 90.000, ai commissari ed ai capitani L. 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori L. 32.000

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., L. 190.000;

b) generale di brigata, L. 170.000,

c) colonnello con 25 o più anni di servizio, L. 150.000;

d) colonnello, L. 130.000.

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 30 giugno 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 5.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

Art. 6.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello	L. 242.000
Primo dirigente e colonnello (+2)	» 256.000
Dirigente superiore e generale di brigata	L. 314.000
Dirigente generale e generale di divisione	» 356.000
Prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata	» 419.000

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera *b)*. Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle Capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

Art. 7.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo della polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza 1° settembre 1995.

Art. 8.

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 33.480,1 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.712,8 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 678,7 milioni, a carico dei capitoli 1375, 1376, 1377 e 1386 dello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 327,563 milioni, lire 166,591 milioni, lire 174,111 milioni e lire 10,435 milioni; quanto a lire 9.866,3 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4001, 4610 e 4611 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, per lire 6.909,1 milioni, 220 milioni e 299,7 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 1.469 milioni; al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 781,9 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 92,6 milioni; al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 94 milioni. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede, quanto a lire 8.131,6 milioni per il 1996 e lire 14.816,1 milioni per il 1997 e 1998 a carico del capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per il 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	ORGANICO DEL GRADO	NUMERO MASSIMO DELLA CONSISTENZA NEL GRADO	FORMA DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE	ANNI DI ANZIANITA' MINIMA DI GRADO RICHIESTI PER LA:		PERIODI MINIMI DI COMANDO RICHIESTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE	PROMOZIONE A SCELTA AL GRADO SUPERIORE
				VALUTAZIONE A SCELTA	PROMOZIONE AD ANZIANITA'		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	10	11	===	===	===	===	===
Generale di Brigata	27	31	scelta	3	===	1 anno di comando di Brigata, Regione Carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 [b]
Colonnello	120	148	scelta	4	===	===	7
Tenente Colonnello	436	===	scelta	8	===	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 [c]
Maggiore	245	===	anzianità	===	5 [d]	===	
Capitano	491	===	scelta	8	===	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente [e]	38 [f]
			anzianità	===	===		
Tenente	302	===	anzianità	===	4 [g]	===	
Sottotenente		===	anzianità	===	===	Superare il corso di applicazione [h]	

[a] A decorrere dal 1993;
[b] n. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni;
[c] per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284;
[d] a decorrere dal 1998;
[e] a decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999);
[f] a decorrere dal 2006;
[g] a decorrere dal 1996;
[h] salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 3
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 (a)	—	—	—	—	—
Tenente Colonnello	313	—	scelta	8	—	—	5 o 6 (b)
Maggiore	235	—	anzianità	—	6	—	—
Capitano	432	—	scelta	10	—	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente	29
			anzianità	—	—		
Tenente	320	—	anzianità	—	6	—	—
Sottotenente		—	anzianità	—	2		—

NOTE:

(a) il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni;

(b) ciclo biennale n 6 promozioni negli anni pari

96G0248

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 230.

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto effettua una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa; quota parte della manovra, pari a 1.476 miliardi per il 1996, 1.159 miliardi per il 1997 e 1.853 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa, e realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996). Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.600 miliardi per il 1998.

2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo della tabella *A* allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si intendono realizzati per 3.809 miliardi per il 1996, per 2.341 miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2.

Riduzione stanziamenti

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5%.

Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1%.

Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2%.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.

5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994

1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n: 549, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del 1995.

2. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 31 ottobre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 30 giugno 1996, ovvero entro il 31 luglio 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.

4. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.

5. Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.

6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 1° dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e

successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-*bis* e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.

Art. 4.

Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri

1. Gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 1.

4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le

disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Nei decreti di cui all'articolo 3, comma 186, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 5.

Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento

1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

Art. 6.

Aumento dell'imposta di bollo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-*bis*, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

Art. 7.

Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante

1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L. 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da L. 87.000 a L. 96.000 per ettolitro.

2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da L. 415.990 a L. 625.620 per mille litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 8.

Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale

1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 1996, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Art. 9.

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10.

Variazione di bilancio

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Registro delle imprese

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Modifiche alla disciplina in materia di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

1. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0246

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 231.

Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare anche nel 1996 somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi di carattere socio-economico, le cui complesse procedure non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio finanziario 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Rinnovi contrattuali

1. Le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate

nell'esercizio successivo, unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alle competenze accessorie in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 2.

Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Art. 3.

Sviluppo di Reggio Calabria

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7652 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Le disponibilità giacenti sui capitoli 2839 e 2840 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1994, non impegnate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.

Art. 4.

Elicotteri per i vigili del fuoco

1. Le disponibilità del capitolo 3148 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non impegnate entro l'anno 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 5.

Aree protette

1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996.

2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 30 giugno 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro tale data all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Art. 6.

Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorché scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

Art. 7.

Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, e in conto residui del capitolo 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze nonché in conto competenza dei capitoli 1331 e 1334 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza, per il 1994, sul capitolo 7730 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 8.

Contributo straordinario per il Museo regionale della ceramica di Deruta

1. È assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il 1996, da destinare al Museo regionale della ceramica di Deruta.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

Riassegnazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Gi importi derivanti dalle revoche di finanziamenti per progetti immediatamente eseguibili FIO 1986 e 1989, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per le quali siano già stati effettuati, ai sensi del successivo comma 3 del

medesimo articolo 1, i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1994, sono riassegnati, in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0247

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 232.

Disposizioni urgenti in materia contabile-finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle aree depresse del territorio nazionale, assicurando il mantenimento dei livelli delle risorse finanziarie recate da leggi di intervento, al fine di consentire gli investimenti necessari per lo sviluppo economico di tali aree;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il mantenimento dei livelli delle risorse finanziarie destinate ai settori produttivi in crisi, con particolare riferimento a quello dell'industria militare ed a quello cartaceo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-*bis*.».

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0248

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 gennaio 1996, n. 233.

Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 recante: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia»;

Visto il comma 1 dell'art. 2 del suddetto decreto-legge che autorizza a sostenere oneri per l'effettuazione di interventi straordinari a carattere umanitario in favore di gruppi di stranieri in stato di indigenza limitatamente al tempo necessario alla loro identificazione o alla loro espulsione nonché per l'eventuale istituzione, lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi, di tre centri di accoglienza;

Visto, inoltre, il successivo comma 3 del citato art. 2 che prevede che i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi in questione siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi in deroga alle disposizioni vigenti in materia di preventivo parere del Consiglio di Stato;

Sentita la regione Puglia, limitatamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con la nota n. 18361/70 in data 21 novembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari e durata degli interventi

1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarità e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione.

Art. 2.

Istituzione di centri di accoglienza

1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 sono istituiti nell'ambito dei comuni di seguito indicati:

1) Brindisi,

2) Lecce,

3) Otranto

Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, può disporre con proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti.

Art 3

Attuazione e tipologia degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale. Gli interventi medesimi, ove ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

2. Nelle attività di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonché oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.

3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di proprietà dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

Procedure finanziarie e contabili

1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a favore dei prefetti

delle province interessate all'emergenza. Sono altresì autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato nonché di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.

2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i corrispondenti fondi.

3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 gennaio 1996

Il Ministro dell'interno
CORONAS

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 235

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Si riporta di seguito il testo integrale del dispositivo del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563:

«Art. 1. — 1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'art. 1 e dall'art. 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'art. 2 dello stesso decreto.

Art. 2. — 1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'art. 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 3. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2:

— Si rinvia, per l'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, al testo integrale di quest'ultimo riportato nella nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

«Art. 1. — I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del Ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al Ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze.

Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio».

96G0241

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 aprile 1996.

Ripartizione dei finanziamenti previsti per l'attivazione di opere di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e determinazione degli indirizzi per la programmazione regionale dei relativi interventi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 118, ed in particolare l'art. 2;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione tra le rispettive regioni, dei fondi messi a disposizione dalle suindicate disposizioni normative, al fine di consentire l'attivazione degli interventi contemplati nel precitato art. 2;

Ritenuto di dover indicare le somme disponibili, per singole annualità, nel primo triennio di applicazione nonché di stabilire gli indirizzi diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento dei suindicati interventi;

Considerato che il finanziamento previsto consente, in sede di prima applicazione, la concreta attivazione del solo primo piano annuale e che, pertanto, per gli anni successivi al primo si adempirà con apposito provvedimento, ove intervenuta la relativa copertura finanziaria;

Tenuto conto della necessità che la programmazione degli interventi, attraverso l'attivazione delle opere di edilizia scolastica, garantisca il raggiungimento delle finalità contemplate dall'art. 1 della citata legge, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio, entro la media nazionale, degli indici di carenza tra le diverse regioni; alla riqualificazione del patrimonio esistente; all'adeguamento dello stesso alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza in modo da assicurare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici ed in modo da favorire, altresì, la disponibilità di palestre ed impianti sportivi per ogni scuola nonché la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettività;

Preso atto degli impegni assunti nell'ordine del giorno 21 dicembre 1995, in sede di approvazione, al Senato, della citata legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativamente alla necessità di tener conto, ai fini della suindicata ripartizione, anche del rapporto intercorrente tra le strutture scolastiche già esistenti e finanziate dallo Stato ed il relativo fabbisogno per ordine e grado di istruzione, nonché della priorità degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici già esistenti alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di completamento di edifici scolastici, in corso di costruzione;

Sentita la Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

Per la prima annualità del piano di interventi finanziari dello Stato in materia di edilizia scolastica, è disponibile la somma di L. 456.000.000.000.

Art. 2.

La ripartizione dei finanziamenti previsti per il primo piano annuale di attuazione di cui all'art. 4 della legge n. 23/96 citata in premessa viene determinata secondo i criteri ed il procedimento indicato nell'allegato n. 1.

Art. 3.

Le somme attribuite alle singole regioni per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità del primo triennio, in applicazione dei criteri e del procedimento di cui all'allegato n. 1, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate:

	Lire
Piemonte	22.948.807.000
Valle d'Aosta	4.652.081.000
Lombardia	36.854.755.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.723.535.000
Provincia autonoma di Trento	3.560.272.000
Veneto	28.307.166.000
Friuli Venezia Giulia	15.121.146.000
Liguria	15.851.653.000
Emilia Romagna	32.306.931.000
Toscana	43.509.279.000
Umbria	11.569.965.000
Marche	20.271.426.000
Lazio	25.426.847.000
Abruzzo	20.562.131.000
Molise	11.619.513.000
Campania	28.604.169.000
Puglia	27.830.687.000
Basilicata	11.857.008.000
Calabria	19.651.009.000
Sicilia	48.072.208.000
Sardegna	25.699.412.000

Art. 4.

Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione del piano generale triennale e dei piani annuali del primo triennio, si atterranno, nell'ordine, tenuto conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi di edilizia scolastica, ai seguenti indirizzi:

a) privilegiare gli interventi finalizzati al completamento funzionale delle opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte delle richieste da parte dell'utenza, nonché all'adeguamento delle strutture preesistenti alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di determinare le condizioni strutturali minime per assicurare un adeguato standard di qualità del servizio scolastico, una più efficace lotta alla dispersione scolastica ed il rinnovamento della didattica;

b) favorire il coordinamento tra le decisioni in materia di razionalizzazione della rete scolastica e la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle realtà territoriali e nelle collettività locali;

c) considerare le opportunità di adeguamento degli edifici scolastici alle nuove esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, con particolare riferimento alle innovazioni didattiche ed alle sperimentazioni;

d) garantire la fornitura di sedi idonee ad un corretto e dignitoso funzionamento degli uffici scolastici provinciali e regionali, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza.

Art. 5.

Nel procedimento di programmazione le regioni dovranno valutare il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione da parte di comuni e province dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica (e delle eventuali proposte di revoca della stessa, formulate, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23), nonché delle prospettive di razionalizzazione, anche per effetto del nuovo riparto di competenze tra i predetti enti locali. Inoltre dovranno tener conto delle prevedibili esigenze di utilizzo a medio - lungo termine per effetto del possibile innalzamento dell'obbligo scolastico, con conseguente adozione di criteri di progettazione dei relativi interventi ispirati a modularità e flessibilità.

Art. 6.

Nella scelta degli interventi, ferme restando le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, andrà tenuto conto della loro celerità di esecuzione, con particolare riferimento alla disponibilità delle aree e della progettazione esecutiva, nonché all'assenza di vincoli di carattere normativo.

Roma, 18 aprile 1996

Il Ministro: LOMBARDI

ALLEGATO 1

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO

a) Si è assegnato il più alto grado di priorità alle finalità relative all'art. 1, comma 2, lettera *a)* (soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule) e *c)* (adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità sicurezza e igiene) della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

b) Nell'ordine, si è assegnato un grado via via decrescente di priorità alle finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* (equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico), *b)* (riqualificazione del patrimonio esistente), ed *f)* (disponibilità di palestre e impianti sportivi di base), della citata legge n. 23/96. Le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* (adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola) e *g)* (piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività) non sono state prese in considerazione, ai fini del riparto tra le regioni, in quanto non immediatamente suscettibili di una valutazione quantitativa con riferimento alla situazione di fatto.

c) Si sono quindi determinati cinque indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)*, sulla base dei dati a disposizione del Ministero e relativi agli edifici scolastici:

1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;

2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;

3) indicatore sintetico dell'organizzazione territoriale;

4) indicatore degli edifici soggetti a vincolo;

5) indicatore della disponibilità di palestre e impianti sportivi.

d) I dati inerenti agli edifici scolastici sono stati classificati secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro; gli indicatori sono stati quindi aggregati in un unico indice sintetico con i seguenti pesi:

0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture e alla precarietà di edifici ed impianti;

0,15 per quello concernente l'organizzazione territoriale;

0,10 per quello concernente gli edifici soggetti a vincolo;

0,05 per quello concernente la provvista di palestre e di impianti sportivi.

e) Il 90% dell'importo totale dei 456 miliardi assegnabili è stato suddiviso tra le regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla lettera *d)*.

f) Il restante 10% è stato ripartito tra le singole regioni in relazione ad un indice, rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse. L'importo così ottenuto è stato, infine, arrotondato allo 0.

96A2624

DECRETO 18 aprile 1996.

Istituzione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 6;

Considerata l'articolata distribuzione delle rispettive attribuzioni in materia di edilizia scolastica tra Stato, regioni, province e comuni;

Considerata la necessità di costituire un organismo centrale con compiti di promozione, indirizzo e coordinamento, con la partecipazione di tutte le componenti nazionali, regionali e locali istituzionalmente competenti o, comunque, interessate alla materia in questione;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero della pubblica istruzione «l'Osservatorio per l'edilizia scolastica», con compiti di:

a) promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli altri enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico;

b) supporto dei soggetti programmatori ed attuatori degli interventi operativi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica.

Sono fatte salve le norme speciali delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

L'Osservatorio, presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o, in sua vece, da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composto dal direttore generale del personale, degli affari generali ed amministrativi, con funzioni di vice presidente o, in sua vece, dal vice direttore generale, dal dirigente del competente ufficio per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione e dal coordinatore dell'apposita struttura tecnica prevista dal terzo comma dell'art. 6, citato in premessa, in esso incardinata.

Fanno parte, altresì, dell'Osservatorio:

cinque rappresentanti delle regioni, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome;

un rappresentante designato dall'UPI (Unione province d'Italia);

un rappresentante designato dall'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia);

un rappresentante designato dall'UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani);

un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un rappresentante della Cassa depositi e prestiti;

un rappresentante dell'ISTAT;

un sovrintendente scolastico regionale ed un provveditore agli studi designati dal Ministero della pubblica istruzione;

tre esperti di settore designati dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

L'Osservatorio per l'esercizio delle attività ad esso attribuito può, altresì, avvalersi di rappresentanti di altre regioni, ed enti locali, nonché dei seguenti enti, amministrazioni pubbliche o collegi:

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali,

un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e per gli affari regionali;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le aree urbane;

un dirigente del Ministero delle finanze, in rappresentanza del Dipartimento del territorio, Direzione centrale del demanio;

un rappresentante del Coni;

un rappresentante del Consiglio nazionale ingegneri;

un rappresentante del Consiglio nazionale architetti;

un rappresentante del Consiglio nazionale geometri.

Art. 4.

Al fine di consentirne la migliore funzionalità, e ferma restando la struttura unitaria dello stesso, l'Osservatorio potrà articolarsi, ove necessario, in più gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifici aspetti operativi rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

I servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio; le attività di segreteria tecnico-amministrativa sono assicurate dalla struttura tecnica contemplata dall'art. 6, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, citata in premessa.

Roma, 18 aprile 1996

Il Ministro: LOMBARDI

96A2625

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 gennaio 1996.

Delega di ulteriori funzioni ministeriali al Sottosegretario di Stato prof.ssa Carla Guiducci Bonanni.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni culturali e ambientali e le relative funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1995, con il quale la prof.ssa Carla Guiducci Bonanni è stata nominata Sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1995 con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Carla Guiducci Bonanni, alcune funzioni ministeriali concernenti l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, nonché l'Ufficio centrale per i beni archivistici;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1995 con il quale le funzioni ministeriali in materia di editoria, concernenti l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, sono state delegate al Sottosegretario di Stato prof.ssa Carla Guiducci Bonanni;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Sottosegretario tutte le funzioni ministeriali concernenti l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, l'Ufficio centrale per i beni archivistici nonché, limitatamente ai settori degli archivi, delle biblioteche, delle istituzioni culturali e dell'editoria, quelle concernenti la Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale;

Ritenuto altresì opportuno attribuire al medesimo Sottosegretario la delega a presiedere, in assenza o impedimento del Ministro, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e a partecipare ad ogni altra commissione o comitato od organismo collegiale, ministeriale o interministeriale;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Carla Guiducci Bonanni sono delegate tutte le funzioni ministeriali concernenti l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni cultuali e l'editoria, l'Ufficio centrale per i beni archivistici nonché, limitatamente ai settori degli archivi, delle biblioteche, delle istituzioni culturali e dell'editoria, quelle concernenti la Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale.

Al medesimo Sottosegretario è attribuita la delega a presiedere, in assenza o impedimento del Ministro, il consiglio di amministrazione, il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e a partecipare ad ogni altra commissione, comitato od organismo collegiale, ministeriale o interministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1996

p. *Il Ministro:* PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 45

96A2631

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 1996.

Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio, di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la Società Rothmans Export di Amsterdam, tramite il proprio rappresentante in Italia, chiede di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)».

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta condensato
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter) . .	13,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 16 febbraio 1996.

Ad esaurimento delle citate scorte, le unità di condizionamento delle predette sigarette saranno sostituite dai prodotti con i nuovi contenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A2673

DECRETO 29 aprile 1996.

Disposizioni concernenti le modalità ed i termini di ripresa della riscossione per le somme sospese per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, recante proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, che all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, prevede che le modalità ed i termini di versamento delle somme non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse vengano stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva istituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella seduta del 24 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativo agli importi mensili e trimestrali dovuti per l'anno 1994, scaduti nel periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, nonché le somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno, deve essere effettuato entro la data del 30 aprile 1996, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 29 novembre 1995, n. 507.

2. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativo agli importi mensili e trimestrali dovuti per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1995 deve essere effettuato entro la data del 30 aprile 1996, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 29 novembre 1995, n. 507.

3. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativo agli importi mensili e trimestrali dovuti per le operazioni effettuate dal 1° novembre 1995 al 30 giugno 1996 deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 29 novembre 1995, n. 507, entro la data del 5 novembre 1996 e il versamento relativo alla dichiarazione per l'anno 1995 deve essere effettuato entro la data del 5 novembre 1996.

4. Il versamento di cui ai commi 1 e 2 può essere eseguito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 29 novembre 1995, n. 507, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale, in tre rate di uguale importo alle scadenze dei mesi di luglio 1996, luglio 1997, luglio 1998. Analogamente il versamento di cui al comma 3 può essere eseguito ai sensi della suddetta legge, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale, in tre rate di uguale importo alle scadenze dei mesi di gennaio 1997, gennaio 1998, gennaio 1999.

Art. 2.

1. I versamenti scaduti nel periodo di sospensione dal 4 novembre 1994 al 31 ottobre 1995 dovuti in base alle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere effettuati entro la data del 30 aprile 1996, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1995, n. 507.

2. I versamenti scadenti nel periodo di sospensione dal 1° novembre 1995 al 30 giugno 1996 dovuti in base alle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere effettuati entro la data del 31 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1995, n. 507.

3. I versamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1995, n. 507, maggiorati degli interessi calcolati al saggio legale, in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996, luglio 1997, luglio 1998. Analogamente, i versamenti di cui al comma 2 possono essere eseguiti, ai sensi della suddetta legge, maggiorati degli interessi calcolati al saggio legale, in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997, gennaio 1998, gennaio 1999.

Art. 3.

1. Il recupero delle somme già iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al 30 giugno 1996, deve essere effettuato, tenuto conto della ripartizione in rate prevista per le singole specie di ruoli, a decorrere dalla scadenza del mese di febbraio 1997, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, della legge 29 novembre 1995, n. 507.

Art. 4.

1. I contribuenti che intendono avvalersi della rateizzazione di cui all'art. 1, comma 4, e dell'art. 2, comma 3, del presente decreto devono presentare, o spedire a mezzo raccomandata postale, alle sezioni staccate territorialmente competenti apposita istanza entro il 10 maggio 1996.

Art. 5.

1. I contribuenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, alla sospensione dei termini per il pagamento delle imposte, delle tasse e relative sanzioni ed interessi, che avrebbero dovuto eseguire i versamenti in favore delle regioni,

province e comuni nel periodo dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute e non ancora corrisposte mediante apposita istanza da presentare, o spedire a mezzo di raccomandata postale, all'ente impositore interessato entro il 10 maggio 1996.

2. La regione, la provincia o il comune competente esamina l'istanza di cui al comma 1 e concede la dilazione in tre rate annuali di pari importo, aventi scadenza al 31 maggio degli anni 1996, 1997, 1998. Tali versamenti dovranno essere eseguiti, maggiorati degli interessi calcolati al saggio legale con decorrenza dal 6 maggio 1995. Il provvedimento di dilazione deve essere comunicato dall'ente che lo ha emesso al contribuente, e qualora il versamento non deve effettuarsi direttamente all'ente impositore, deve essere comunicato anche all'organo incaricato della riscossione.

3. Per le modalità di pagamento degli importi dilazionati si osservano le disposizioni vigenti in materia di riscossione ordinaria dell'imposta o tassa che ha formato oggetto della rateizzazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A2722

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, in L'Aquila.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila;

Vista la delibera del 28 dicembre 1995, con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 dello statuto, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 23;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 23, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2. — Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei *seguenti* settori:

«ricerca scientifica», con particolare attenzione alle iniziative suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulle attività produttive;

«istruzione», principalmente attraverso interventi volti a sviluppare la formazione, l'occupazione giovanile e la diffusione della cultura;

«arte», favorendo segnatamente la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico provinciale, sostenendo le iniziative volte a diffondere la sensibilità per le diverse forme di espressione artistica, nonché svolgendo un'azione tesa a promuovere i valori della cultura, dell'ambiente e del paesaggio;

«sanità», attraverso interventi che portino alla crescita qualitativa del servizio da realizzare anche con l'eventuale messa a disposizione di avanzati strumenti diagnostici, terapeutici ed ausiliari.

La Fondazione, nella continuità dello scopo originario, mantiene altresì le proprie tradizionali finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli.

La Fondazione opera attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1 fintanto che ne è titolare e può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

I debiti verso le società in cui la Fondazione detiene le partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato.

L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società di cui al terzo comma. Partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma possono essere assunte qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 3. - Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle partecipazioni societarie e dagli eventuali cespiti e attività non conferite.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.

Art. 4. - La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota *non inferiore al 10% e non superiore al 30%* dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di gestione. La riserva può essere investita esclusivamente in titoli della società conferitaria ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria costituiscono proventi di natura straordinaria, ove non siano destinate alla riserva di cui al primo comma, ovvero a finalità gestionali dell'ente, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento di cui al precedente art. 2.

Fino a quando ne sussisterà l'obbligo legislativo, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti di cui al primo comma del presente articolo, verrà destinata alla costituzione di un fondo speciale presso la regione Abruzzo al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 7. - La qualità di socio si acquista:

a) con l'elezione da parte dell'assemblea, su designazione del consiglio di amministrazione o su segnalazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di n. 30 soci di nomina assembleare, deliberata con il voto favorevole *dei due terzi dei soci votanti*;

b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:

1) tre dalla provincia dell'Aquila;

2) quattro dal comune dell'Aquila;

3) due dal comune di Avezzano;

4) due dal comune di Sulmona;

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti ed istituzioni:

1) quattro dall'Università degli studi dell'Aquila;

2) uno dalla Deputazione di storia Patria negli Abruzzi - L'Aquila;

3) uno congiuntamente dall'Associazione teatrale abruzzese molisana e dal Teatro regionale abruzzese;

4) uno dalla Società aquilana dei concerti «B. Barattelli»;

d) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti ed istituzioni:

1) quattro dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Aquila, da scegliere uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli artigiani ed uno fra gli agricoltori;

2) uno dall'Associazione *provinciale* costruttori edili dell'Aquila;

3) uno dall'Ordine degli avvocati e procuratori dell'Aquila;

4) uno dall'Ordine degli avvocati e procuratori di Avezzano;

5) uno dall'Ordine degli avvocati e procuratori di Sulmona;

6) uno, congiuntamente, dal Consiglio dei notai dell'Aquila e dai distretti riuniti dei notai di Sulmona e Avezzano;

7) uno, congiuntamente, dagli Ordini dei dottori commercialisti dell'Aquila e di Avezzano;

8) uno dall'Ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila;

9) uno dall'Ordine degli architetti della provincia dell'Aquila;

10) uno dal Collegio dei geometri della provincia dell'Aquila;

11) uno dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia dell'Aquila;

12) uno dall'Ordine dei farmacisti della provincia dell'Aquila.

Il consiglio di amministrazione ogni anno accerta il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere *b)* *c)* e *d)* del presente articolo e invita gli enti e le amministrazioni interessate a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.

Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione.

I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione.

Art. 8. — L'assemblea dei soci delibera:

a) sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

b) sulla elezione dei soci di sua competenza;

c) sulla elezione *del presidente, del vice presidente e di altri cinque membri* del consiglio di amministrazione;

d) sulla elezione dei sindaci;

e) sulle linee *strategiche e sugli interventi settoriali con le stesse coerenti* alle quali uniformare l'attività per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

f) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

g) sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

h) sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione;

i) sulla misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché sulla misura della medaglia di presenza;

l) sulle modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione;

m) sulla destinazione dell'avanzo di esercizio proposta dal consiglio di amministrazione.

Art. 9. — L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la trattazione degli argomenti di cui ai punti c), d), e) e l) dell'art. 8 l'assemblea è validamente costituita solo ove siano presenti o rappresentati almeno 40 soci. In mancanza di tale condizione, si procede alla terza convocazione inviando l'avviso al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata. L'assemblea dei soci è validamente costituita in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta *conferita prima dell'inizio dell'assemblea,* nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2372 del codice civile. La firma della delega deve essere autenticata da un notaio, *da altro pubblico ufficiale* ovvero dal segretario generale della Fondazione.

Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda per iscritto almeno un quarto dei soci.

Art. 10. — L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente, in caso di sua mancanza o impedimento dal vice presidente ovvero da chi sostituisce il presidente a termini di statuto.

Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Le votazioni debbono essere assunte a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone. In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Nell'elezione dei soci, dei consiglieri e dei sindaci, ove dopo tre votazioni non si siano verificate le condizioni per la nomina, si procede ad ulteriori votazioni tra i candidati votati nella terza votazione: verranno dichiarati eletti coloro che alla quarta votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti fra quelli che abbiano riportato pari numero di voti.

Nelle votazioni di cui alle lettere *g)* ed *h)* dell'art. 8 i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale non hanno voto.

Alle riunioni dell'assemblea interviene il segretario generale o, in sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea.

Art. 11. — Il consiglio di amministrazione è composto da *nove membri: sette sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno, due sono nominati dal consiglio, preferibilmente tra i soci. I due membri cooptati dal consiglio di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tecnico-gestionale nella valutazione di progetti rientranti nei settori di intervento della Fondazione. Il presidente e il vice presidente restano in carica per la durata del loro mandato di consigliere.*

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di un mandato. *Essi* rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per *gli amministratori delle aziende di credito;* ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 14. — Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente, *al vice presidente, agli altri consiglieri* e al segretario generale determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'Ente, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i soci della Fondazione; non possono farvi parte i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci;

la nomina e la revoca del segretario generale;

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi arrotondata all'unità superiore dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16. — Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

I sindaci sono eletti dall'assemblea dei soci fra gli iscritti *nel ruolo dei revisori contabili.*

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di *due* mandati.

I sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori delle aziende di credito.

Il sindaco più anziano di carica ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

Art. 17. — I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire più di una carica in organi di società od enti *controllati* direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Le cariche amministrative e di controllo assunte nell'ente sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella Carispaq-Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila S.p.a. e nelle società od enti che con essa dovessero comporre un gruppo creditizio.

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al

rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dall'assemblea dei soci.

Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società *controllate*, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepisce una remunerazione annua *e il cumulo dei compensi superi il 150% del compenso più alto corrisposto per le predette cariche, il compenso corrisposto dalla Fondazione si riduce di un importo pari all'eccedenza fino al suo totale assorbimento.*

Art 22 — In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n 356/1990 conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci

L'eccedenza rispetto al numero massimo dei soci di cui all'art 6 verrà progressivamente riassorbita mediante la mancata copertura dei posti di nomina assembleare resisi tempo per tempo vacanti.

Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della conferente Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e comunque fino all'entrata in carica dei successori.

Il presidente e il vice presidente in carica alla data del 1° gennaio 1994 permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art 17.

La copertura dei quattro nuovi posti di consigliere introdotti con la modifica dell'art. 11 dovrà avvenire entro il trenta giugno 1996, nel frattempo il consiglio di amministrazione in carica continuerà ad operare con pienezza di poteri.

96A2626

DECRETO 11 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo, in Lugo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo, con sede in Lugo;

Vista la delibera del 17 novembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 23 e 24 dello statuto nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 25;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 23 e 24 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte di Lugo, con sede in Lugo, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 25, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art 2 (*Scopi ed attività*) — Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale ai territori nei quali hanno operato la Cassa di risparmio di Lugo e la Banca del Monte di Lugo, nonché al territorio nel quale opera la società bancaria partecipata, la Fondazione *persegue fini di promozione dello sviluppo economico-sociale, scientifico, culturale ed artistico attraverso la realizzazione di progetti e programmi, eventualmente anche pluriennali, da essa stessa definiti e deliberati.*

La sua azione può svolgersi altresì attraverso il sostegno di attività di altri soggetti pubblici e privati, con riferimento principale ai territori di cui sopra e preminentemente nei settori dell'istruzione, dell'arte e della cultura, della sanità, della ricerca scientifica e dell'assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali più deboli.

La Fondazione adotta un regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale con il quale vengono disciplinati i criteri di assegnazione dei fondi ai singoli settori di intervento e le modalità operative. Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio, la Fondazione può limitare, per periodi di tempo definiti, la propria attività ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti dai commi precedenti attraverso apposite delibere programmatiche

La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società *bancaria che prosegue l'attività originariamente svolta dalla società conferitaria.*

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società *bancaria partecipata.*

È consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al conseguimento delle proprie finalità

La Fondazione, con riguardo alle azioni di società bancarie e finanziarie rivenienti dal conferimento, rispetta i limiti e le prescrizioni di cui all'art 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 356/1990.

La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse nell'interesse della Fondazione non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione medesima, secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il venti per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tuttavia, qualora fosse necessario procedere all'acquisto di azioni della società bancaria partecipata, quale operazione transitoria volta a favorire — secondo le modalità ritenute più opportune in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Ministro del tesoro 18 novembre 1994 e dalle disposizioni vigenti — l'attuazione di programmi di diversificazione dell'attivo, la Fondazione può contrarre prestiti per cassa e di firma in temporanea deroga alle predette limitazioni.

Art. 3 (*Patrimonio*). — Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla partecipazione globalmente detenuta, nella *società bancaria partecipata* dalle Fondazioni originarie, nonché dalla partecipazione nella holding alla quale le Fondazioni stesse hanno aderito; esso comprende, inoltre, i cespiti e le attività a suo tempo non conferiti, quelli derivanti dall'investimento delle riserve accantonate dalle predette Fondazioni ed ogni altro cespite di pertinenza delle medesime.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi *e passati a riserva*;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

quote di associazione dei soci.

Una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria o della holding partecipate, nonché all'acquisto di azioni delle società stesse. Detta riserva viene investita nei modi consentiti dalla legge.

L'acquisto o la cessione di azioni della società bancaria e della holding partecipate avviene nel rispetto dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 356/1990, e successive modificazioni, nonché delle norme e disposizioni tempo per tempo vigenti e delle istruzioni di Vigilanza in materia di partecipazioni bancarie. I proventi derivanti dalla cessione di dette azioni vanno investiti nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dell'organo di vigilanza.

Art. 4 (*Proventi e loro destinazione*). — La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari ad almeno il 10% degli stessi ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria *partecipata* o della holding partecipata, nonché all'acquisto di azioni delle società medesime e dopo aver detratto le spese di gestione;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

In vigenza della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle relative norme attuative, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione, al netto delle spese di gestione e dell'accantonamento a riserva sopra precisato, deve essere destinata alla costituzione di un fondo speciale regionale finalizzato alla istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti.

Art. 6 (*Soci: requisiti, incompatibilità, decadenza, dimissioni*). — I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con gli enti originari e debbono preferibilmente avere la residenza o il domicilio nel territorio di prevalente attività degli enti medesimi.

Sono soci di diritto il comune di Lugo, la provincia di Ravenna e la C.C.I.A.A. di Ravenna.

Il numero massimo dei soci è 160; di essi 97 sono di nomina assembleare, 3 sono i soci di diritto di cui al comma precedente, 12 sono designati da questi ultimi e 48 sono designati dagli enti di cui ai paragrafi *c)* e *d)* dell'art. 7.

Ciascun socio, accettando la nomina, deve sottoscrivere una quota di associazione di L. 100.000, il cui importo andrà ad incrementare il patrimonio della Fondazione, a' sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Le quote di associazione sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualità di socio, l'importo delle quote va ad incremento della riserva. Il socio che, allo scadere della carica nei termini di legge, venga rieletto o confermato, non dovrà sottoscrivere una nuova quota.

Per essere ammesse in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile e indiscussa probità ed onorabilità, da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal D.P.R. n. 350/1985, articoli 4 e 5, e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualità per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie e devono dare o aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione. *Inoltre nell'ambito dei 160 soci complessivamente previsti, dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la presenza di persone notoriamente in possesso di requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione. Il consiglio di amministrazione terrà conto di ciò, individuando eventuali carenze, allorché delibererà le proposte da sottoporre all'assemblea per la nomina dei soci di cui all'art. 7, paragrafo* a), *come pure quando inviterà gli aventi diritto a procedere alla designazione dei soci di cui ai paragafi* b), c), *e* d), *del medesimo articolo.*

Non possono essere ammessi in qualità di soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'ente, verso la società *bancaria partecipata* o verso altre società direttamente o indirettamente partecipate o che abbiano lite vertente con essi o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite;

b) coloro che siano o siano stati, nei sei mesi precedenti la nomina, soci o amministratori di società od enti nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui alla lettera *a)*;

c) i dipendenti in servizio dell'ente e della società *bancaria partecipata*.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sulle rendite della Fondazione.

I soci durano in carica dieci anni dalla data della nomina; qualora facciano parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori, essi restano in carica, anche oltre detto termine, fino al compimento del mandato in corso.

I soci scaduti possono essere rieletti.

Decadono da soci coloro che:

1) riportino una condanna che menomi la onorabilità, come sopra precisata e coloro nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione;

2) vengano a trovarsi in una delle situazioni previste dalle lettere *a) b)* e *c)* di cui al *settimo* comma del presente articolo o vi si siano trovati entro i sei mesi precedenti l'approvazione del presente statuto;

3) non siano intervenuti, senza giustificato motivo, e non si siano fatti rappresentare per delega a tre assemblee consecutive.

Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo di decadenza la radiazione dai rispettivi albi, in base a provvedimento disciplinare definitivo o la sospensione dai medesimi per un periodo non inferiore a un anno.

La decadenza è constatata e dichiarata dal consiglio di amministrazione con provvedimento insindacabile ed inappellabile.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Art. 7 (*Nomina dei soci*). — La qualità di socio si acquista:

a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto della quota complessiva di n. 97 soci assembleari, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno 1/3 dei soci di nomina dell'assemblea e comunicata al presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a partire dal 1° marzo ed entro il 30 aprile di ogni anno. Per ciascuna assemblea il consiglio di amministrazione potrà proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio potrà sottoscrivere proposte per più di due candidature.

Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti che rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti all'assemblea. Saranno nominati soci coloro che, entro i numeri dei posti vacanti, riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

A tutti gli adempimenti [illegible] e votazioni di cui al presente paragrafo *a)* partecipano unicamente i soci di nomina assembleare, con esclusione quindi dei soci di cui ai successivi paragrafi *b), c)* e *d)*.

Le deleghe eventualmente rilasciate da soci assembleari, a' sensi dell'art *10, secondo* comma, potranno essere conferite esclusivamente ad altri soci assembleari,

(Omissis).

Art 8 *(Assemblea dei soci poteri)* L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento,

sulla nomina dei soci di sua competenza,

sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione,

sulla nomina dei revisori di sua competenza,

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione,

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno 1/3 dei soci,

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, *sul regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale e sulle modifiche dello stesso, sulle delibere programmatiche adottate dal consiglio a' sensi dell'art. 2, terzo comma, del presente statuto nonché* sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio

Art 12 *(Consiglio di amministrazione)* — Il consiglio di amministrazione è composto da 9 membri, scelti fra i soci, di cui uno nominato dal comune di Lugo, uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna e i restanti dall'assemblea, scegliendo fra i soci persone fisiche, con il voto favorevole della maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei votanti; essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due ulteriori mandati consecutivi.

Almeno 3 dei 9 membri del consiglio debbono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, tra i soci che notoriamente abbiano esperienza nei settori di intervento della Fondazione

Il consiglio di amministrazione nomina, nel proprio seno, il presidente ed il vice presidente; essi restano in carica per la durata del loro mandato di amministratori e possono essere confermati

Alla scadenza del mandato, i componenti il consiglio potranno rimanere nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso

I consiglieri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori

Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascuno dei consiglieri nominati dagli enti di cui al primo comma, provvederà a dare avviso all'ente cui compete la nomina. Nell'ipotesi in cui l'ente non vi provveda nel termine di 45 giorni dalla scadenza, la nomina stessa verrà effettuata dal presidente della fondazione, dandone comunicazione, per conoscenza, all'ente interessato. *Se necessario ai fini della copertura dei posti di cui al secondo comma del presente articolo, il presidente potrà richiedere agli enti di cui sopra di tenerne possibilmente conto nella designazione dei membri di loro spettanza. Qualora ciò non fosse possibile gli enti provvederanno ugualmente alla designazione a' sensi di statuto: in tal caso, i predetti posti verranno ricoperti in occasione degli avvicendamenti immediatamente successivi di membri sia di nomina assembleare sia di designazione esterna.*

In materia di responsabilità dei componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.

I consiglieri devono avere piena capacità civile e indiscussa probità ed onorabilità, da valutarsi in analogia a quanto stabilito dal D.P.R. n. 350/1985, articoli 4 e 5, e successive modificazioni, che regola i requisiti e le qualità per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie.

Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti in servizio della Fondazione, della società *bancaria partecipata* o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso e coloro che perdano la qualità di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza

Art 15 *(Poteri del consiglio di amministrazione)* — Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa

Il consiglio, può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale, determinando i limiti della delega

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti

la modifica dello statuto, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, sentito il parere dell'assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unità superiore,

la nomina del presidente e del vice presidente,

l'approvazione e la modifica del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione sentito il parere dell'assemblea,

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione,

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali in attuazione delle finalità istituzionali, tenendo conto *del regolamento e* delle indicazioni dell'assemblea dei soci,

la nomina di commissioni tecniche e scientifiche consultive formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, possono essere chiamati a far parte di dette commissioni anche i membri del consiglio di amministrazione ed i soci

l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta dei componenti in carica, arrotondata all'unità superiore,

la proposta di nominativi da eleggere a soci, da parte dell'assemblea,

la dichiarazione di ammissione a socio di cui ai paragrafi *b), c)* e *d)* dell'art 7,

la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e revisori,

la nomina del segretario generale, del vice segretario generale e la revoca dell'incarico:

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili,

l'acquisto o la cessione di azioni della società *bancaria partecipata* la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, *la costituzione di vincoli ed ogni altra operazione che determini la perdita temporanea del diritto di voto,* con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unità superiore;

gli indirizzi e le strategie per l'amministrazione della partecipazione detenuta nella società bancaria,

l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai sensi di legge, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, arrotondata all'unità superiore;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione formale o convenzionale di patti od accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse,

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e di eventuali aggiustamenti al bilancio preventivo in corso di esercizio, nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio.

Art. 18 *(Cumulo delle cariche)*. — I componenti il consiglio di amministrazione ed i revisori non possono assumere più di cinque incarichi nel novero delle società partecipate direttamente e indirettamente dalla Fondazione, e, fra questi incarichi, non più di tre quale presidente, ivi compresi gli incarichi presso la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

Le cariche amministrative o di controllo assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative di controllo nella società *bancaria partecipata* ovvero nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 20 *(Segretario generale)*. — Il segretario generale è il capo degli uffici della Fondazione e del personale, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Assiste alle riunioni dell'assemblea ed esercita altresì i poteri speciali previsti dal presente statuto.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Compie inoltre ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne compie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, la persona all'uopo delegata dal consiglio di amministrazione.

La firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Per le funzioni di segretario generale e per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa, la Fondazione *si avvale prevalentemente, fino a quando partecipa al capitale della società bancaria di cui all'art. 2, quarto comma, del presente statuto,* di personale distaccato da quest'ultima o da altre società dalla stessa controllate.

Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della società *bancaria partecipata*, per la carica stessa può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 22 *(Durata, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione)*. — La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici conferenti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 356/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, soddisfatte tutte le obbligazioni, il patrimonio netto residuante deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità, a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operavano gli enti originari, nel rispetto delle norme del codice civile.

Art. 23 *(Norme transitorie)*. — I soci della Cassa di risparmio di Lugo in carica alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 356/1990 conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa in vigore alla medesima data.

Allo scopo di assicurare la necessaria continuità tra gli enti originari e la nuova Fondazione, il presidente, il vice presidente, quattro degli altri componenti il consiglio di amministrazione ed i revisori della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in carica alla data di attuazione della concentrazione di cui all'art. 1 del presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la nuova Fondazione, fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso e comunque fino all'entrata in carica dei successori, fatto salvo il principio della incompatibilità di cui all'art. 18.

Analogamente, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lugo, in carica alla data suddetta, entra a far parte del consiglio di amministrazione della nuova Fondazione, fino alla scadenza del mandato in corso, unitamente a due consiglieri, indicati uno dal comune di Lugo ed uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto; al tempo stesso, un membro del collegio dei revisori sarà nominato dalla provincia di Ravenna. Sia i due consiglieri che il revisore sopra indicati, saranno scelti tra gli amministratori e sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo e dureranno in carica fino al compimento del mandato in corso, fatto salvo il principio della incompatibilità di cui all'art. 18.

Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo entrano inoltre a far parte dei soci di cui all'art. 7, paragrafo *b)*, all'atto della concentrazione; ad essi si aggiungeranno tanti soci quanti saranno necessari per completare il numero previsto dal citato paragrafo *b)* dell'art. 7, dopo avere incluso anche quelli indicati al comma successivo del presente articolo. Pertanto, all'atto della concentrazione, saranno designati due soci dal comune di Lugo, un socio dalla provincia di Ravenna ed uno dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, ferma restando la qualifica di socio di diritto spettante ai predetti enti. Quanto sopra anche nel caso in cui venisse a determinarsi il superamento del numero massimo di 160 soci; l'eventuale eccedenza verrà progressivamente riassorbita, attraverso il rientro a 97 del numero dei soci di nomina assembleare.

Gli amministratori ed i sindaci della Fondazione Banca del Monte di Lugo che, all'atto della concentrazione, erano già soci della Fondazione Cassa di risparmio di Lugo, in quanto nominati a' sensi dell'art. 7, paragrafo *c)*, dello statuto di quest'ultima, passeranno, pertanto, tra i soci di cui al paragrafo *b)*; le organizzazioni che avevano proceduto alla loro designazione potranno procedere a nuove designazioni, nel rispetto del presente statuto.

Quanto previsto dai precedenti commi quarto e quinto si riferisce alla fase iniziale della nuova Fondazione; in prosieguo di tempo, per attuare il dettato dell'art. 7, paragrafo *b)*, del presente statuto, i posti che via via si renderanno vacanti, nell'ambito dei dodici soci previsti dal paragrafo stesso, saranno attribuiti, nell'ordine, il primo alla provincia di Ravenna, il secondo alla C.C.I.A.A. di Ravenna ed il terzo al comune di Lugo, fino al completamento del numero di 4 soci designati da ognuno di detti enti, tenendo conto della provenienza dei restanti soci in carica.

La norma di cui all'art. 18, secondo comma, del presente statuto è operativa a' sensi e per gli effetti del D.M. 26 novembre 1993, n. 243265 e troverà applicazione nei termini previsti dal decreto medesimo.

In fase di prima applicazione del presente statuto, il direttore generale della società bancaria *partecipata* ricoprirà la carica di segretario generale della Fondazione.

Art. 24. — *Per gli amministratori attualmente in carica, le modifiche introdotte all'art. 12, secondo comma, dello statuto non hanno effetto fino alla conclusione del mandato in corso.*

96A2627

DECRETO 16 aprile 1996.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto del Ministro dei tesoro 20 dicembre 1994, emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con cui il predetto importo è stato fissato in L. 149.030;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1994 è risultato pari al 3,9%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 149.030;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 154.840.

Roma, 16 aprile 1996

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

96A2628

DECRETO 19 aprile 1996.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 30 aprile 1996 e scadenza 30 aprile 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.033 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) biennali, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

Il prestito ha inizio il 30 aprile 1996 e scadenza il 30 aprile 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la

consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

I certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 aprile 1998, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto legge n. 556 del 1986; detta ritenuta verrà applicata allo scarto di emissione, pari alla differenza fra il valore nominale del titolo da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al primo comma del presente articolo, il prezzo di riferimento rimarrà quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 24 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 24 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 aprile 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2629

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 1996.

Integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia» approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1996 contenente disposizioni concernenti l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995 e il

superamento dei limiti di produzione massima delle uve e delle rese massime di uva in vino finito previsti nei relativi disciplinari di produzione;

Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere la correzione di alcuni errori materiali contenuti nei predetti disciplinari di produzione;

Vista l'istanza della regione Emilia-Romagna con la quale si chiede di riservare l'utilizzo del nome del vitigno «Pignoletto» esclusivamente alle denominazioni di origine controllata «Colli Bolognesi» e «Montuni del Reno» già riconosciute e alla denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» per la quale è stata presentata domanda di riconoscimento e conseguentemente di eliminare il riferimento al detto vitigno contenuto negli articoli 2 e 4 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Rubicone»;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale si ritiene doversi accogliere integralmente l'istanza sopra riferita;

Considerato che all'art. 1, terza riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» invece di «e» deve leggersi «è»;

Considerato che all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è stata prevista la tipologia «Lambrusco rosato» in accoglimento della richiesta degli interessati e che gli stessi successivamente ne hanno chiesto la soppressione; che nel medesimo art. 2, quarta riga del terzo comma, del predetto disciplinare di produzione, invece di Malvasia deve leggersi Malvasia di Candia aromatica e che con riferimento alla tipologia Malvasia, indicata nel medesimo comma, invece di Malvasia di Candia deve leggersi Malvasia di Candia aromatica; che al quarto comma alinea del predetto art. 2 invece di indicazione geografica deve leggersi indicazione geografica tipica;

Considerato che all'art. 3, seconda riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Emilia» o «dell'Emilia», invece di «vini designati» deve leggersi «vini atti ad essere designati»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni richieste, in conformità del parere espresso dal citato Comitato e alle rettifiche sopra indicate riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per il riconoscimento e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il riferimento al nome del vitigno «Pignoletto» contenuto negli articoli 2 e 4 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Rubicone», approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 è soppresso.

Art. 2.

1. Il testo dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, relativo alla tipologia «Lambrusco rosato», dalla riga ventisciesima alla riga trentaduesima della prima colonna della pagina trentasette della *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1995 è soppresso.

2. All'art. 2, terzo comma, del predetto disciplinare di produzione ai nomi Malvasia e Malvasia di Candia deve intendersi sostituito il nome Malvasia di Candia aromatica.

3. All'art. 2, quarto comma alinea, del predetto disciplinare di produzione alle parole indicazioni geografiche devono intendersi sostituite le parole indicazioni geografiche tipiche.

Art. 3.

1. All'art. 1, terza riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena», approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, la congiunzione «e» è sostituita dal verbo «è».

2. All'art. 4, secondo comma, del predetto disciplinare di produzione, il testo delle ultime tre righe è sostituito dal seguente:

«Modena» o «Provincia di Modena» Malbo gentile a tonnellate 20; per i vini ad indicazione geografica tipica «Modena» o «Provincia di Modena» Trebbiano a tonnellate 24.

3. All'art. 6, del predetto disciplinare di produzione, alle parole «Trebbiano 10,5%» devono intendersi sostituite le parole «Trebbiano 10%».

Art. 4.

All'art. 3, seconda riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Emilia» o «dell'Emilia», approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, alle parole «vini designati» devono intendersi sostituite le parole «vini atti ad essere designati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A2630

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 11 dicembre 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di tratti di costa ricadenti nei territori comunali di Acireale e Riposto.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della regione Sicilia 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto n. 7294 del 3 novembre 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica dei tratti di costa tra S. Tecla e Stazzo e tra Pozzillo e Torre Archirafi, ricadenti nei territori comunali di Acireale e Riposto, detta area, come meglio individuata nel summenzionato provvedimento, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della misura di salvaguardia, coincidente con la misura di pubblicazione del provvedimento di vincolo nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993;

Considerata la imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 7294 del 3 novembre 1993, mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota n. 2803 del 28 febbraio 1995;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva della approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea sui tratti di costa tra S. Tecla e Stazzo e tra Pozzillo e Torre Archirafi, ricadenti nei comuni di Acireale e Riposto, meglio individuato nel decreto n. 7294 del 3 novembre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovato, per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del presente decreto, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sui tratti di costa tra S. Tecla e Stazzo e tra Pozzillo e Torre Archirafi, ricadenti nei comuni di Acireale e Riposto, per effetto del decreto n. 7294 del 3 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati come parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine suddetto, è vietata nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 7294/1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 58 del 4 dicembre 1993, facente parte

dei comuni di Acireale e Riposto, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza ai comuni di Acireale e Riposto perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi. Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Acireale e Riposto, ove gli interessati potranno prenderne visione. La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo dei comuni di Acireale e Riposto.

Palermo, 11 dicembre 1995

L'assessore: PANDOLFO

96A2632

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modifcato come appresso:

l'art. 6 del titolo VI dello statuto dell'Università degli Studi di Roma edizione 1994/95, relativo al corso di laurea in lingue e civiltà orientali, è soppresso e sostituito con il seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CIVILTÀ ORIENTALI

Art. 6.

Art. 1. — Presso la facoltà di lettere e filosofia è istituito il corso di laurea in lingue e civiltà orientali.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2. — La durata degli studi del corso di laurea in lingue e civiltà orientali è fissata in quattro anni.

Art. 3. — Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i *curricula* didattici comprenderanno necessariamente, per tutti gli indirizzi, le seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature dell'Asia e dell'Africa (un'area per ogni lingua: araba, cinese, ecc.);

b) scienze filologiche;

c) scienze archeologiche e storico-artistiche;

d) scienze filosofico-religiose;

e) scienze storiche;

f) lingue e letterature dell'Europa.

Art. 4. — Il corso di laurea in lingue e civiltà orientali si articola nei seguenti indirizzi:

1) filologico-letterario;

2) archeologico-artistico;

3) storico.

Art. 5. — L'impegno didattico complessivo è di 2.100 ore. L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite a musei, biblioteche, cantieri di scavo, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Art. 6. — Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi

aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Art. 7. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato.

Art. 8. — I corsi ufficiali di insegnamento da attivare verranno scelti dal consiglio di facoltà tra le seguenti discipline:

Area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa:

a) Vicino Oriente Antico:

Lingua e letteratura copta L05B
Lingua e letteratura ebraica L14C
Elamico L15A
Lingua e letteratura ebraica medievale L14C
Lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea L14C
Lingua e letteratura siriaca L14B
Sudarabico L14B

b) Islam:

Lingua araba L14D
Lingua e letteratura albanese L09C
Lingua e letteratura araba L14D
Lingua e letteratura berbera L24A
Lingua e letteratura bengali L22D
Lingua e letteratura indonesiana L23D
Lingua e letteratura malese L23D
Lingua e letteratura pashto L13D
Lingua e letteratura persiana L13D
Lingua e letteratura persiana dell'India L13D
Lingua e letteratura turca L09G
Lingua e letteratura urdu L22D
Lingue e letterature turche L09G

c) Medio Oriente e Asia sud-orientale:

Lingua e letteratura afghana L13D
Lingua e letteratura armena L13B
Lingua e letteratura bengali L22D
Lingua e letteratura birmana L23C
Lingua e letteratura georgiana L13A
Lingua e letteratura giavanese L23D
Lingua e letteratura hindi L22D
Lingua e letteratura indonesiana L23D
Lingua e letteratura khmer L23C
Lingua e letteratura malese L23D
Lingua e letteratura pali L22A
Lingua e letteratura pashto L13D
Lingua e letteratura sanscrita L22A
Lingua e letteratura thai L23C
Lingua e letteratura turca L09G
Lingua e letteratura urdu L22D
Lingua e letteratura vietnamita L23C
Lingua hindi L22D
Lingua persiana L13D
Lingue e letterature del Pakistan L22D
Lingue e letterature dravidiche L22C
Lingue iraniche dell'Asia centrale L13C

d) Estremo Oriente:

Lingua e letteratura cinese L23A
Lingua e letteratura coreana L23A
Lingua e letteratura giapponese L23B
Lingua e letteratura mongola L09G
Lingua e letteratura tibetana L22B
Lingua e letteratura vietnamita L23C

Area delle scienze filologiche:

e) Vicino Oriente Antico:

Assiriologia L15A
Egittologia L05A
Epigrafia franica L13C
Epigrafia semitica L14B
Epigrafia sumero-accadica L15A
Filologia e antichità libico-berbere L05C
Filologia iranica L13C
Filologia semitica L14B
Ittitologia L06A
Letteratura giudaico-ellenistica L06C

f) Islam:

Dialettologia araba L14D
Epigrafia islamica L14D
Filologia araba L14D
Filologia iranica L13C
Filologia semitica L14B
Indologia L22A
Letteratura araba moderna e contemporanea L14D
Letteratura persiana moderna e contemporanea L13D
Storia della lingua araba L14D

g) Medio Oriente e Asia sud-orientale:

Caucasologia L13A
Epigrafia iranica L13C
Filologia armena L13B
Filologia iranica L13C
Indologia L22A
Iranistica L13C
Kurdologia L13D

Linguistica caucasica L13A
Linguistica indo-aria L22A
Linguistica iranica L13C
Storia comparata delle lingue indo-iraniche L13C
Storia della lingua persiana L13D
Tibetologia L22B

h) Estremo Oriente:

Filologia cinese L23A
Filologia giapponese L23B
Filologia Uralo-altaica L09G
Yamatologia L23B
Letteratura cinese moderna e contemporanea L23A
Letteratura giapponese moderna e contemporanea L23B
Linguistica cinese L23A
Sinologia L23A
Storia della lingua cinese L23A
Storia della lingua giapponese L23B
Tibetologia L22B

Area delle scienze archeologiche e storico-artistiche:

i) Vicino Oriente Antico:

Antichità copte L05B
Antichità nubiane L05A
Archeologia delle province romane L03B
Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente Antico L05F
Archeologia e storia dell'arte egiziana L05A
Archeologia e storia dell'arte greca e romana L03B
Archeologia e storia dell'arte iranica L05I
Archeologia fenicio-punica L05E
Antichità sud-arabiche L05F
Preistoria e protostoria di una regione extra-europea L01B
Storia dell'arte copta L05B

l) Islam:

Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale L05I
Archeologia e storia dell'arte dell'India L05I
Archeologia e storia dell'arte iranica L05I
Archeologia e storia dell'arte musulmana L05G
Preistoria e protostoria di una regione extra-europea L01B
Storia dell'arte bizantina L25A
Storia dell'arte copta L05B
Storia dell'arte medievale L25A
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale L05I
Storia dell'arte musulmana L05G
Storia della miniatura islamica L05G

m) Medio Oriente e Asia sud-orientale:

Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale L05I
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale L23E
Archeologia e storia dell'arte dell'India L05I
Archeologia e storia dell'arte iranica L05I
Preistoria e protostoria di una regione extra europea L01B
Storia dell'arte dell'Asia sud-orientale L23E
Storia dell'arte dell'Estremo Oriente L05H
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale L05I
Storia dell'arte tibetana e mongola L05H

n) Estremo Oriente:

Archeologia e storia dell'arte cinese L05H
Archeologia e storia dell'arte coreana L05H
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale L05I
Archeologia e storia dell'arte giapponese L05H
Preistoria e protostoria di una regione extra-europea L01B
Storia dell'arte dell'Asia sud-orientale L23E
Storia dell'arte dell'Estremo Oriente L05H
Storia dell'arte tibetana e mongola L05H

Area delle scienze filosofico-religiose:

o) Vicino Oriente Antico:

Etnologia M05X
Religioni del mondo classico MO3A
Religioni del Vicino Oriente Antico L15B
Storia del cristianesimo M03B
Storia della filosofia ebraica M08A
Storia delle religioni M03A
Storia religiosa dell'Egitto antico L05A
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale L13G
Storia religiosa dell'Oriente Cristiano M03C

p) Islam:

Etnologia M05X
Islamistica L14A
Storia del pensiero politico arabo M08D
Storia della filosofia araba M08D
Storia delle religioni M03A

q) Medio Oriente e Asia sud-orientale:

Antropologia religiosa M05X
Etnologia M05X
Islamistica L14A
Religioni dei popoli primitivi M05X
Religioni dell'Iran antico L13G

Religioni e filosofie dell'India L13F
Storia del cristianesimo M03B
Storia delle religioni M03A
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale L13G

r) Estremo Oriente:

Antropologia religiosa M05X
Etnologia M05X
Religioni dei popoli primitivi M05X
Religioni e filosofie dell'Asia orientale L23H
Storia del cristianesimo M03B
Storia delle religioni M03A

Area delle scienze storiche:

s) Vicino Oriente Antico:

Civiltà preislamiche dell'Africa del nord L05C
Diritti dell'Antico Oriente mediterraneo N18X
Epigrafia semitica L14B
Epigrafia sumero-accadica L15A
Geografia di un'area europea o extra-europea M06A
Storia del Vicino Oriente Antico L15B
Storia greca L02A
Storia romana L02B

t) Islam:

Diritto musulmano e dei Paesi islamici N02X
Epigrafia islamica L05G
Geografia di un'area europea o extra-europea M06A
Paleografia e diplomatica arabe L14D
Sociologia del mondo musulmano L14A
Storia contemporanea dei Paesi arabi L14A
Storia dei Paesi arabi L14A
Storia dei popoli turchi dell'Asia centrale L13H
Storia del Vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea L14A
Storia dell'Africa islamica L14A
Storia dell'economia medievale e moderna del mondo islamico L14A
Storia dell'Impero Ottomano L14A
Storia dell'India L13E
Storia dell'India e dell'Asia centrale L13E
Storia dell'India moderna e contemporanea L13E
Storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea L13I
Storia della civiltà arabo-islamica L14A
Storia delle missioni M02A
Storia e istituzioni del mondo musulmano L14A
Storia medievale M01X

u) Medio Oriente e Asia sud-orientale:

Diritto dei Paesi africani e asiatici N02X
Epigrafia iranica L13C
Geografia di un'area europea o extra-europea M06A
Paleografia persiana L13C
Storia dei popoli della Siberia e dell'Asia centrale L13H
Storia dei popoli turchi dell'Asia centrale L13H
Storia del Vietnam L23F
Storia dell'Asia centrale L13H
Storia dell'Asia sud-orientale L23F
Storia dell'India L13E
Storia dell'India e dell'Asia centrale L13E
Storia dell'India moderna e contemporanea L13E
Storia dell'Iran antico L13I
Storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea L13I
Storia dell'Iran e dell'Asia centrale L13I
Storia delle missioni M02A

v) Estremo Oriente:

Diritto dei Paesi africani e asiatici N02X
Geografia di un'area europea o extra-europea M06A
Storia del Giappone L23G
Storia del Giappone contemporaneo L23G
Storia del Vietnam L23F
Storia dell'Asia orientale L23G
Storia dell'Asia sud-orientale L23F
Storia della Cina L23G
Storia della Cina contemporanea L23G
Storia delle missioni M02A

Area delle lingue e letterature dell'Europa:

Lingua e letteratura francese L16B
Lingua e letteratura inglese L18A
Lingua e letteratura russa L21B
Lingua e letteratura spagnola L17C
Lingua e letteratura tedesca L19A

Art. 9. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in lingue e civiltà orientali comprende obbligatoriamente le seguenti annualità, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Indirizzo filologico-letterario:

una disciplina quadriennale dell'area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 400;

una disciplina biennale dell'area della lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 200;

una disciplina biennale dell'area delle scienze filologiche afferenti alla lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 200;

una disciplina dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche. ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze filosofico-religiose: ore 100,

una disciplina dell'area delle scienze storiche: ore 100;

una disciplina biennale dell'area delle lingue e letterature dell'Europa, con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 200;

sei discipline a scelta guidata, coerenti con l'indirizzo e la lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 600;

due discipline a scelta libera dello studente: ore 200.

Indirizzo archeologico-artistico:

una disciplina quadriennale dell'area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 400;

una disciplina biennale dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche afferenti alla lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 200;

una seconda disciplina biennale dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche: ore 200;

una disciplina dell'area delle scienze linguistiche della lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze filosofico-religiose: ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze storiche: ore 100;

una disciplina biennale dell'area delle lingue e letterature dell'Europa, con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 200;

sei discipline a scelta guidata, coerenti con l'indirizzo e la lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 600;

due discipline a scelta libera dello studente: ore 200

Indirizzo storico:

una disciplina quadriennale dell'area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 400;

una disciplina biennale dell'area delle scienze storiche afferenti alla lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 200;

una seconda disciplina biennale dell'area delle scienze storiche: ore 200;

una disciplina dell'area della lingua e letteratura quadriennale prescelta. ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche: ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze filosofico-religiose: ore 100;

una disciplina biennale dell'area delle lingue e letterature dell'Europa, con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 200;

sei discipline a scelta guidata, coerenti con l'indirizzo e la lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 600;

due discipline a sqelta libera dello studente: ore 200.

Art. 10. — Due discipline annuali potranno essere sostituite da una disciplina biennale.

Art. 11. — Il numero delle annualità complessive di esame sarà non inferiore a 21. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea di ricerca originale, su argomento scelto all'interno dell'indirizzo e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Art. 12. — Il corso di laurea in lingue e civiltà orientali è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere e beni culturali.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, beni culturali e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e civiltà orientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1996

Il rettore: TECCE

96A2633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale».

Il decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 50 del 29 febbraio 1996

96A2677

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

Il decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 92, recante: «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 29 febbraio 1996.

96A2678

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica».

Il decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 29 febbraio 1996.

96A2679

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94, recante: «Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale».

Il decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94, recante: «Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 29 febbraio 1996.

96A2680

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio «327 VA»

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta V.V.F. S.n.c., con sede legale in Samarate, via Zara n. 19, assegnataria del marchio «327 VA», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Varese.

96A2649

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 4 aprile 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 18 marzo 1988 all'impresa Du-Pont De Nemours italiana, con sede in Milano, via Pontaccio n. 10, del prodotto fitosanitario Carim registrato al n. 7455.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 4 aprile 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 9 marzo 1988 all'impresa Du-Pont De Nemours italiana, con sede in Milano, via Pontaccio n. 10, del prodotto fitosanitario Bereb registrato al n. 7433.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 4 aprile 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 all'impresa Roussel-Hoechst Agrovet, con sede in Milano, Pl. S. Turr n 5, del prodotto fitosanitario Proper - Mix registrato al n. 8708.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 4 aprile 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 all'impresa Roussel-Hoechst Agrovet, con sede in Milano, Pl. S. Turr n. 5, del prodotto fitosanitario Proper - Combi registrato al n. 8707.

96A2650

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 aprile 1996

Dollaro USA	1561,15
ECU	1933,17
Marco tedesco	1027,75
Franco francese	304,38
Lira sterlina	2362,33
Fiorino olandese	918,11
Franco belga	50,009
Peseta spagnola	12,390
Corona danese	266,57
Lira irlandese	2443,82
Dracma greca	6,458
Escudo portoghese	10,033

Dollaro canadese	1144,96
Yen giapponese	14,944
Franco svizzero	1270,98
Scellino austriaco	146,08
Corona norvegese	239,20
Corona svedese	231,68
Marco finlandese	324,53
Dollaro australiano	1227,53

96A2723

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 aprile 1996 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 9 d'interesse relativa al trimestre 21 gennaio 1996/21 aprile 1996 del prestito 1994/2004 indicizzato di nominali lire 1.000 mld (UIC 50816) nella misura del 2,55%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%.

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a., Banca nazionale del lavoro S.p.a., Banco di Napoli S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a., Banco di Sardegna S.p.a., Monte dei Paschi di Siena, Credito italiano S.p.a., Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma), Banca commerciale italiana S.p.a., Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a., Banca popolare di Novara S.c.r.l., Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a., Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., Credito romagnolo S.p.a., Banca Fideuram S.p.a., Banca popolare di Sondrio S.c.r.l., Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 10, pagabile dal 21 luglio 1996, resta fissato nella misura del 2,45%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo al seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)^{(0,25)} - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

96A2651

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali dell'Università degli studi di Urbino è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

C11X - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - insegnamento: chimica dell'ambiente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato tecnico ordinatore della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali dell'Università degli studi di Urbino è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

E04A - Fisiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato tecnico ordinatore della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2654

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Urbino è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

N15X - Diritto processuale civile - insegnamento: diritto processuale civile,

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Urbino è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

L20A - Filologia germanica - insegnamento: filologia germanica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali dell'Università degli studi di Urbino è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

C11X - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - insegnamento: oceanografia chimica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato tecnico ordinatore della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2655

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari,alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

F13C - Chirurgia maxillo-facciale - disciplina «chirurgia maxillo-facciale»;

F14X - Malattie apparato visivo - disciplina «oftalmologia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2653

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

II Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (Como):

settore scientifico-disciplinare B05X - Astronomia e astrofisica, per la disciplina «Astrofisica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A2656

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana». (Conferimento di onorificenze pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1996)

Nel conferimento di onorificenze citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco del Ministero dei trasporti e della navigazione, a pag. 34, prima colonna, dopo il nominativo: «Pirro Francesco» deve intendersi inserita la seguente dicitura: «Cavaliere»; pertanto i nominativi da Acquafredda Claudio a Masotti Ermanno, devono intendersi riportati con il grado di «Cavaliere».

96A2587

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un legato». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 23, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Clelia *Roma*, con testamento ...», leggasi: «... la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Clelia *Rama* con testamento ...».

96A2586

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 17, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 559/C.*1302*.XVJ(709) del 7 dicembre 1995 ...», leggasi: «Con decreto ministeriale n. 559/C.*13021*.XVJ(709) del 7 dicembre 1995 ...».

96A2588

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.		
	- annuale	L.	385.000
	- semestrale	L.	211.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L.	72.500
	- semestrale	L.	50.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.		
	- annuale	L.	216.000
	- semestrale	L.	120.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	72.000
	- semestrale	L.	49.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.		
	- annuale	L.	215.500
	- semestrale	L.	118.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	742.000
	- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189